

PANIFICATORI ARTIGIANATO E ALIMENTARI ARTIGIANATO CONTRATTO TERRITORIALE REGIONALE 23 GIUGNO 2025

Con riferimento al recente Accordo territoriale siglato in data 23 giugno 2025 per le imprese aventi sede legale e/o operativa in Regione Lombardia, desideriamo informarvi che sono state introdotte nuove disposizioni contrattuali.
Riportiamo di seguito una sintesi delle principali novità introdotte.





Sommario

Welfare integrativo lombardo dell'artigianato	3
Ambito di applicazione – Art.1	3
Orario di lavoro – Art. 2	3
Differente modulazione orario di lavoro settimanale – art. 3	3
Regime di flessibilità - Art. 4	4
Altri regimi di orario – Art. 5	5
Malattia – Art. 6	6
Smart Working – Art.7	6
Violenza, molestie e discriminazione di genere – Art.8	7
Assemblea – Art. 9	7
Elemento regionale Lombardia – Art. 10	7
Welfare aziendale contrattuale– Art. 12	
Decorrenza e durata – Art. 13	11
Quota di servizio – Art. 14	
Deposito – Art. 15	11
Allegato 1	12



Il 23.06.2025 si è svolto un incontro tra Confartigianato Imprese Lombardia, Cna Lombardia, Claai Lombardia, Casartigiani Lombardia, Flai-Cgil Lombardia, Fai-Cisl Lombardia e Uila-Uil Lombardia, allo scopo di siglare un accordo territoriale per le imprese aventi sede legale e/o operativa in Regione Lombardia.

Welfare integrativo lombardo dell'artigianato

Art. 1 - L'importo mensile di 5 euro per lavoratore previsto dal punto 1 dell'integrazione al C.C.R.L. area Alimentazione e Panificazione 30.6.2015, a partire dalla mensilità del mese di.7.2025 è aumentata a euro 7 mensili per lavoratore.

Art. 2 - L'"elemento aggiuntivo della retribuzione di secondo livello", pari a euro 12 lordi per 13 mensilità, previsto dal punto 2 dell'integrazione al C.C.R.L. area Alimentazione e Panificazione 30.6.2015, a partire dalla mensilità del mese di.7.2025 è aumentata a euro 20 lordi per 13 mensilità per lavoratore.

Ambito di applicazione – Art.1

Il presente Accordo si applica ai lavoratori delle imprese aventi sede legale e/o operativa in Regione Lombardia dei medesimi settori previsti dalla parte prima del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro area Alimentazione-Panificazione, sottoscritto da Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani, Cgil, Cisl, Uil.

Orario di lavoro – Art. 2

La durata massima dell'orario ordinario di lavoro è di 40 ore la settimana, distribuite su 5 o 6 giornate lavorative.

Differente modulazione orario di lavoro settimanale – art. 3

A livello aziendale la durata massima dell'orario ordinario di lavoro può essere computata anche come media in un periodo di 6 mesi e possono essere definite diverse distribuzioni dell'orario ordinario di lavoro settimanale, previa informativa alle lavoratrici e ai lavoratori interessati e alla rappresentanza sindacale (R.S.A./R.S.U. ove costituite o al Rappresentante sindacale di bacino).





Regime di flessibilità - Art. 4

- 4.1 Per fare fronte a improvvise e/o non preventivabili variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, anche dovuti a flussi turistici, in alternativa ai regimi previsti dagli artt. 25 e 25 bis del C.C.N.L., l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con superamento dell'orario ordinario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali per un periodo massimo di 6 mesi.
- 4.2 Di tali regimi di orario e della presumibile durata è data preventiva informazione alle lavoratrici e ai lavoratori interessati e alla rappresentanza sindacale {R.S.A./R.S.U. ove costituite o al Rappresentante Sindacale di bacino).
- 4.3 A fronte del superamento dell'orario contrattuale l'azienda corrisponderà al lavoratore, di norma entro un periodo di 6 mesi, ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di riposi compensativi.
- 4.4 I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione.
- 4.5 Le ore di superamento e quelle di corrispondente riduzione confluiranno in un conto ore individuale.

Al termine del periodo definito, per le eventuali ore in eccedenza rispetto all'orario contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 15%, da liquidarsi entro il mese successivo.

- 4.6 Tali regimi di orario potranno estendersi a giornate domenicali per un numero massimo di 15 giornate in un periodo massimo di 6 mesi, retribuite con maggiorazione del:
- del 25%;
- del 35% per il personale impiegato nella produzione, confezionamento, distribuzione e vendita di pane.
- 4.7 Il riposo compensativo, inderogabile per norma, sarà fruito nella settimana successiva a quella della prestazione domenicale.
- 4.8 Le maggiorazioni di cui ai punti 4.5 e 4.6 del presente articolo non sono cumulabili con quanto previsto dagli artt. 24, 24 bis, 25 e 25 bis del C.C.N.L







4.9 L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.

Altri regimi di orario – Art. 5

5.1 Per fare fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario contrattuale di lavoro settimanale previsto dalla contrattazione nazionale a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto regionale, sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra il datore di lavoro e il dipendente (Allegato 1).

5.2 Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili nel mese

le ore eccedenti saranno accantonate nel conto individuale denominato banca ore, comprensivo dei permessi retribuiti, delle ex-festività, delle ore supplementari, dello straordinario. La Banca potrà prevedere anche la traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti purché tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore.

5.3 Su richiesta del datore di lavoro, per situazioni di crisi o riduzioni impreviste di ordini, allo scopo di contenere l'eventuale ricorso ad ammortizzatori sociali e mantenere i livelli occupazionali si potrà usare sino ad un massimo del 50% delle ore accantonate.

5.4 Le restanti ore potranno essere utilizzate, previo accordo, da parte dei lavoratori, individualmente anche a ora singola, anche con possibilità di allungamento dei periodi feriali.

5.5 Tale gestione dell'orario di lavoro sarà possibile per quattro mesi, anche non continuativi, nell'arco di dodici mesi. L'azienda potrà procedere ad un ulteriore estensione temporale fino a 12 mesi delle compensazioni di orario.

5.6 Trascorso il periodo dei primi dodici mesi al lavoratore sarà liquidato l'importo corrispondente al monte ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo deve essere calcolato sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione.





5.7 In tal caso l'impresa dovrà comunicare ai lavoratori quanto previsto dall'Allegato 2 e dovrà inviare specifica comunicazione (Allegato 3) ad Elba. La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario è vincolata all'invio di tale comunicazione ad Elba.

5.8 Elba fornirà alle Parti, per il tramite dell'Osservatorio regionale, un elaborato statistico contenente l'andamento delle richieste che diverrà oggetto di confronto congiunto.

5.9 La comunicazione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà riportare la ragione sociale dell'impresa, l'attività svolta, il numero di dipendenti complessivi in forza alla data di invio, il numero di dipendenti che hanno aderito a tale modalità di compensazione di orario.

Malattia - Art. 6

6.1 Dal 1° luglio ad integrazione e parziale modifica di quanto disposto dall'art. 46 del C.C.N.L. vigente, durante i primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza), per i casi in cui non è prevista l'integrazione economica a carico del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione.

6.2 Nel corso di ciascun anno di calendario (1° gennaio - 31 dicembre) il trattamento economico, a carico del datore di lavoro, di cui al comma precedente è corrisposto al 100% per i primi tre eventi di malattia, mentre cesserà di essere corrisposto a partire dal quarto evento.

6.3 In sede di rinnovo del presente contratto le Parti si impegnano a valutare gli impatti e conseguenze del presente istituto.

Smart Working – Art.7

7.1 Le Parti sottoscriveranno un Accordo quadro regionale sul lavoro agile a latere della presente intesa per definire l'uso e la gestione del lavoro agile nelle imprese artigiane secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal protocollo interconfederale del 21.12.2021.

7.2 Come definito dalla normativa in oggetto sarà obbligatorio sottoscrivere accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore lavoratrici che intende accedere al lavoro agile.







Violenza, molestie e discriminazione di genere – Art.8

8.1 Le Parti si impegnano a promuovere e diffondere, all'interno dei contesti organizzativi e aziendali, il principio dell'inaccettabilità di ogni atto o comportamento che si configuri quale molestia o violenza nei luoghi di lavoro, come previsto dalla Convenzione dell'organizzazione Internazionale del Lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro del 2019.

8.2 Il luogo di lavoro deve divenire sempre più luogo di solidarietà, di consapevolezza e di avanzamento culturale avverso la discriminazione di genere e ogni violenza sessista, psicologica e fisica.

8.3 Le Parti si impegnano a:

- sensibilizzare le aziende affinché anche la materia del contrasto alla violenza, alla discriminazione e molestie sia esaminata come rischio specifico nell'ambito della valutazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. n.81/2008;
- promuovere azioni formative e informative sul tema, anche coinvolgendo gli attori della sicurezza presenti.

Assemblea – Art. 9

9.1 Fermo restando il diritto all'assemblea sancito dall'art. 8 del C.C.N.L. vigente, le Parti convengono che due ore delle 10 annue previste saranno prioritariamente dedicate alla promozione del sistema bilaterale Lombardo.

Elemento regionale Lombardia – Art. 10

11.1 Dall'1.11.2025:

- l'istituto denominato "Incremento economico regionale", di cui al precedente art. 10 cessa di essere erogato. I relativi importi pari a:

Aumentazione artigiani:

Livello	Importo
1S	46,74
1	38,73
2	33,31







3A	29,95	
3	26,34	
4	24,79	
5	22,21	
6	19,37	
APP 5	11,1	

Alimentazione panificatori

Livello	Importo	
A1S	12,39	
Al	9,81	
A2	8,26	
A3	8,26	
A4	7,23	
B1	12,91	
B2	9,30	
B3S	9,00	
В3	8,26	
B4	7,23	
APP A3	4,13	

sono conglobati nel nuovo istituto denominato Elemento Regionale Lombardia. A tutti gli operai, impiegati, quadri è erogato l'Elemento Regionale Lombardia (E.R.L.) nelle misure mensili come da prospetto che segue:

Aumentazione artigiani:

Liv.	Dall'1.11.2025	Dall'1.7.2026	Dall'1.2.2027
	Importo	Importo	Importo
1S	68,28	79,06	89,83
1	58,07	67,74	77,42
2	51,02	59,87	68,73
3A	46,45	54,70	62,95
3	41,95	49,75	57,56
4	39,76	47,25	54,73







5	36,49	43,63	50,77
6	32,73	39,41	46,09

Alimentazione panificatori:

	Importo	Importo	Importo
A1S	30,61	39,72	48,83
A1	26,75	35,22	43,69
A2	24,13	32,06	39,99
A3	22,79	30,05	37,32
A4	20,99	27,88	34,76
B1	30,75	39,67	48,59
B2	23,96	31,29	38,61
B3S	23,26	30,40	37,53
В3	22,06	28,96	35,86
B4	20,32	26,86	33,40

- 11.2 Gli importi erogati a titolo di E.R.L. rappresentano retribuzione, su base mensile, che ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale, T.F.R. compreso.
- 11.3 Ai lavoratori assunti con rapporto di apprendistato gli importi di cui sopra sono riconosciuti applicando le percentuali di cui all'art. 58 del vigente C.C.N.L.
- 11.2 Gli importi erogati a titolo di E.R.L. rappresentano retribuzione, su base mensile, che ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale, T.F.R. compreso.
- 11.3 Ai lavoratori assunti con rapporto di apprendistato gli importi di cui sopra sono riconosciuti applicando le percentuali di cui all'art. 58 del vigente C.C.N.L.

Welfare aziendale contrattuale- Art. 12

12.1 Dall'1.1.2025, annualmente le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare (nell'ambito di quanto previsto dall'art. 51 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per un valore pari a euro 28,00 per ciascun mese (di calendario) di servizio prestato in cui







il lavoratore è stato in forza nell'anno presso l'impresa (computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni),

12.2 Per i lavoratori a tempo parziale, il cui orario di lavoro è pari o inferiore al 50% del normale orario di lavoro nel mese di maturazione, il valore spettante è di euro 14,00.

12.3 In caso di rapporto di lavoro intermittente, gli strumenti di welfare sono resi disponibili con i seguenti valori:

- euro 28,00 ai lavoratori che hanno lavorato almeno il 50% delle ore lavorabili nel mese;
- euro 14,00 ai lavoratori che hanno lavorato almeno il 25% delle ore lavorabili nel mese;

mentre non sono dovuti ai lavoratori che hanno lavorato meno del 25% delle ore lavorabili nel mese.

12.4 I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto e di ogni altro istituto contrattuale.

12.5 Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno: - con contratto a tempo indeterminato;

- con contratto a tempo determinato.

12.6 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore perde il diritto agli strumenti di welfare non ancora maturati al momento di presentazione delle dimissioni o di comunicazione della risoluzione del rapporto. Gli strumenti di welfare maturati devono essere resi disponibili al

lavoratore entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro.

12.7 I periodi di aspettativa non retribuita né indennizzata non danno diritto agli strumenti welfare di cui al presente articolo.

12.8 Gli strumenti di welfare sono resi disponibili da ciascuna azienda:







- nel mese di novembre per i valori maturati nei mesi da maggio a ottobre;
- nel mese di maggio per i valori maturati da novembre a aprile.

Limitatamente all'anno 2025 gli strumenti di welfare sono resi disponibili:

- nel mese di agosto, per i valori maturati nei mesi da gennaio 2025 a maggio 2025;
- nel mese di novembre per i valori maturati da giugno 2025 a ottobre 2025.

12.9 Limitatamente all'anno 2025 le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente Accordo o assunti successivamente a tale data.

12.10 Le Parti si impegnano, in caso di modifica della normativa vigente, a incontrarsi per valutare impatto e conseguenze di tali modifiche normative, fermo restando il valore convenuto nel presente Accor

Decorrenza e durata – Art. 13

Fatte salve eventuali diverse previsioni convenute per i singoli istituti, il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e sino al 30.6.2029. Continuerà a produrre i suoi effetti fino alla data di decorrenza del successivo Accordo di rinnovo.

Quota di servizio – Art. 14

Viene istituita una quota di servizio a carico di tutte le lavoratrici e lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie del presente C.C.R.L. pari ad euro 50,00 una tantum, che sarà trattenuta dal datore di lavoro con la mensilità del mese di settembre e versata sul conto corrente bancario appositamente designato dalle OO.SS. firmatarie. Ai dipendenti sarà distribuito un modulo per il diniego della trattenuta con la formula del silenzio/assenso.

Deposito – Art. 15

Il presente Accordo ed il relativo allegato saranno depositati a cura della Bilateralità artigiana lombarda in conformità alle disposizioni vigenti.

Per tutto quanto non previsto all'interno della presente circolare si demanda al testo integrale.





Allegato 1

Dati del dipendente

Modulo di espressione volontà - Quota di servizio CCRL Alimentari e Panificatori Artigianato Lombardia.

Ai sensi dell'art. 14 del CCRL Alimentari e Panificatori Artigianato Lombardia, sottoscritto in data 23 giugno 2025, si informa che è prevista una quota di servizio a carico dei Lavoratori e delle Lavoratrici non iscritti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto.

Tale quota *una tantum*, pari ad euro 50,00, sarà trattenuta dal datore di lavoro nel mese di settembre 2025.

Nome e Cognome:
Codice Fiscale:
Qualifica e Livello:
Denominazione Azienda:
Scelta del dipendente
□ <u>acconsento</u> alla trattenuta della quota di servizio
□ <u>non acconsento</u> alla trattenuta della quota di servizio
In caso di mancata espressione del consenso o dell'espresso diniego, si applicherà principio del silenzio assenso, con conseguente trattenuta della quota di servizio da parte del datore di lavoro.
Luogo e Data:
Firma del dipendente



